

## **NR. 192 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MODIFICA SOTTOSEZIONE 3.3 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - ART. 6, D.L. N. 80/2021 E ART. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026</b>
-----------------	---

*L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì SEI del mese di DICEMBRE alle ore 12:35 nella Sede Comunale.*

*Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.*

<b>NR.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
<b>01</b>	<b>MINO' CATALDO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>	
<b>02</b>	<b>CRESCENTE MARIA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>	
<b>03</b>	<b>CICCIU' FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>	
<b>04</b>	<b>CRITELLI TOMMASO</b>	<b>Assessore</b>		<b>A</b>
<b>05</b>	<b>ACRI ARCUDI VALENTINA</b>	<b>Assessore</b>		<b>A</b>

**TOTALE PRESENTI: 03**

**TOTALE ASSENTI: 02**

**ASSISTE il Segretario: Dott.ssa ALOISIO Teresa Maria.**

**Il Dr. MINO' CATALDO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto all'ordine del giorno.**

%%%

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 15 in data 07/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 16 in data 07/03/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 15/04/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- è stato presentato ricorso n. 686/2024 al TAR dai consiglieri Greco Saverio, Filippelli Emma, Annunziato Funaro e Domenico Formaro avverso le delibere di consiglio di approvazione del bilancio 2024/2026 e relativi allegati, numerate dalla n. 5 alla n. 16;
- con la Sentenza n. 01423/2024 il TAR Calabria ha annullato le delibere di consiglio comunale, sopra indicate (dalla nr. 5 alla nr. 16) e ha disposto la facoltà da parte dell'ente del riesercizio del potere amministrativo;
- in virtù di tale potere, l'ente ha riapprovato le deliberazioni dalla n. 40 alla n. 51 nella seduta del 12.11.2024;
- necessita predisporre la rinnovazione anche degli atti annullati per illegittimità derivata dall'annullamento del DUP 2024/2026, nonché quelli connessi all'approvazione del Bilancio 2024-2026, tra cui il presente atto. Infatti “l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd. invalidità derivata); l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato.” (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 10 novembre 2020, n. 6922);
- che in virtù di quanto sopra, con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 15/11/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente al proprio interno – nella sottosezione 3.3 – il Piano triennale del fabbisogno di Personale 2024-2026;

### Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

*“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

*2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le*

*logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*

*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

*d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

*e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

*f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità*

*g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

**Dato atto** che il Comune di Cariati, alla data del 31 dicembre 2023 (anno immediatamente precedente il primo del triennio in oggetto) ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 42;

**Atteso** che:

- nell'ambito delle misure contemplate dall'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., l'8 ottobre 2024 la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ha pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA il bando relativo all'indizione del “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud”;
- nell'Allegato 1 del bando in parola, è riportato espressamente che a questo Ente è stata assegnata n. 1 unità di personale con il Profilo/Codice Concorso di Specialista Tecnico/B.6.CAL, per un totale complessivo di nn. 1 unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali;

**Considerato** che:

- il personale di cui sopra, avuto riguardo alle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà assegnato e dovrà essere contrattualizzato da questo Ente nel mese di aprile 2025;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., gli oneri diretti e riflessi corrispondenti alle assegnazioni di personale in argomento saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 final del 12 settembre 2024;

**Rilevato** che le assunzioni in parola:

- sono da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i.;
- risultano integralmente eterofinanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nn. 20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 29 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 - con specifico riferimento alle annualità 2025 e 2026 – riferite ai movimenti finanziari riguardanti le assunzioni del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 final del 12 settembre 2024;

**Vista** la sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) approvato con Delibera di Giunta comunale n. 163 del 15/11/2024;

**Dato atto** che si rende necessario procedere alla modifica del Piano nella sottosezione 3.3 per mutate esigenze dell'Amministrazione riguardante il potenziamento con nuove unità di tutti gli uffici comunali, e necessarie per allineare le previsioni afferenti alle assunzioni da effettuare nell'anno 2025, riconducibili all'attuazione delle cennate disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i.;

**Vista** la proposta di modifica, per mutate esigenze dell'Amministrazione, alla sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 riguardante il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, predisposta dagli uffici competenti, per la redazione della suddetta sottosezione 3.3 del Piano di cui allo schema tipo allegato al D.M. del 30 giugno 2022;

**Dato atto** che sulla modifica di cui alla presente Deliberazione, è stato reso il parere del revisore dei conti;

**Considerato** quanto sopra, si propone di modificare la sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, come allegato alla presente deliberazione;

**Visti** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

Ritenuto di provvedere in merito;

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

1. **di modificare** la sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che le assunzioni riguardanti il fondo di coesione di cui sopra saranno effettuate sulla base delle assegnazioni che saranno nominativamente disposte dal Dipartimento per la coesione territoriale e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’esito del concorso pubblico - su base territoriale, per esami – indetto l’8 ottobre 2024 dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riquilibrato delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale;
3. **di dare atto** e far rilevare che gli oneri, diretti e riflessi, conseguenti alle assunzioni in parola saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 final del 12 settembre 2024, e a decorrere dal 2030 – in forza di quanto previsto dall’art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i. - mediante corrispondente riduzione del fondo di cui:
  - all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (per i Comuni);
  - all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (per le Province)
  - all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (per le Città Metropolitane)
4. **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegata sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. **di provvedere** alla trasmissione della modifica della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
6. **di demandare** al responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



## ***Comune di Cariati***

***Provincia di Cosenza***

# **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

**“SOTTOSEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”**

### 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Come è noto, il Legislatore mediante l'art. 6, comma 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere annualmente alla approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) il quale assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, al fine di dare esecuzione alla sopra detta previsione normativa, nella presente relazione si propone l'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 – 2026.

A tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2024, all'esito della quale non sono state rilevate eccedenze di personale presso l'Ente mentre, al contrario, i Responsabili interpellati hanno formulato diverse richieste di coperture di posti vacanti. Infine, si evidenzia che le proposte contenute nella presente relazione sono state formulate in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 e il bilancio di previsione 2024 – 2026, approvati rispettivamente mediante deliberazioni del Consiglio comunale in data 7 MARZO 2024, n. 15 e 16.

#### 3.3.1 Rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente

In questa sottosezione, alla consistenza in termini quantitativi del personale è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti.

Cat. di Accesso	Personale in servizio al 31/12/2023				totali	Totale Dotazione Organica comprensiva dei posti da ricoprire								Totali
	F.T. 100%	P.T. 50%	P.T. 83,33%	P.T. 94,44%		F.T. 100%	P.T. 50%	P.T. 83,33%	P.T. 94,44%	P.T. 66,67%	P.T. 88,89%	P.T. 91,67%	P.T. 97,22%	
D1	4	1	1	0	6	12	1	1	0	0	0	0	0	14
C1	11	1	13	1	26	10	1	0	1	3	0	9	4	28
B1	4	0	5	0	9	4	0	0	0	2	0	5	0	11
A1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>54</b>

#### 3.3.2 I vincoli alla programmazione del fabbisogno di personale

Come è noto, il Legislatore ha eliminato una serie di vincoli e limiti all'assunzione di personale, che erano finalizzati a contenere la crescita della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per il pubblico impiego.

Si è intervenuto modificando radicalmente il precedente sistema vincolistico attraverso le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, successivamente modificato dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabiliscono che detta capacità è ora rappresentata da un tetto massimo di spesa giudicato finanziariamente sostenibile in base alla struttura del Bilancio dell'Ente.

La norma citata, infatti, stabilisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale norma è stata completata con l'adozione del D.M. 17 marzo 2020 mediante il quale sono stati determinati i sopra detti valori soglia differenziati per fasce demografiche, sono state definite le modalità applicative della norma e ne è stata stabilita altresì la decorrenza dal 20 aprile 2020.

A tal proposito occorre inoltre ricordare che, ai fini della determinazione del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative all'ultimo triennio, l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa "non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento". Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma stabilisce che "ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Ciò detto, per gli enti che rispettano le sopra citate disposizioni rimane operante la possibilità di utilizzare gli ulteriori spazi assunzionali determinati dai residui di capacità assunzionale (determinata col previgente metodo), non ancora utilizzati, relativi all'ultimo quinquennio (art. 3, comma 5 sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90).

Gli Enti Locali che non rispettano le sopra dette soglie di virtuosità continuano a calcolare la capacità assunzionale con il metodo basato sul c.d. turnover (rapporto tra il costo delle assunzioni ed il corrispondente costo delle cessazioni già verificatesi) nella misura fissata dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito L. 11 agosto 2014, n. 114 (100% del costo delle cessazioni di personale), ovvero rimodulandola, in base alle indicazioni contenute nel sopra citato D.M. 17 marzo 2020 che impongono un piano di graduale e progressiva riduzione della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti degli enti non virtuosi.

Ferme restando le disposizioni sopra descritte che stabiliscono il tetto massimo di spesa di personale che gli Enti possono sostenere, per quanto concerne le assunzioni di personale effettuate tramite le c.d. forme flessibili, l'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce che gli Enti locali in regola con le prescrizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità.

Rimane altresì operante la salvaguardia introdotta sul tema dal Legislatore mediante l'art. 22, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale, i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga ai vincoli sopra descritti, "a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione".

Infine, qui di seguito si elencano gli ulteriori obblighi il cui mancato rispetto provoca, per le Amministrazioni, la sanzione del divieto di procedere a nuove assunzioni:

- approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- rideterminazione della dotazione organica (art. 6, comma 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- adozione del Piano delle azioni positive (art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2008, n. 198);
- approvazione del Piano della Performance (art. 10, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150);
- certificazione, entro 30 giorni dall'istanza del creditore, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo (art. 9, comma 3 bis, DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160);



- adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113).

### **3.3.3 Fabbisogno di personale dipendente**

Si precisa che quanto segue rappresenta una prima definizione del fabbisogno di personale per l'anno 2024, elaborata in logica meramente sostitutiva, sulla base dell'analisi di alcune esigenze di copertura manifestate dai dirigenti responsabili delle strutture dell'Ente e su autonome valutazioni dello scrivente. Si propone pertanto alla Giunta il seguente piano delle assunzioni formulato nel rispetto dei vincoli sopra descritti in materia di contenimento della spesa di personale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e degli obblighi di legge.

### **3.3.4 Capacità assunzionale, risorse finanziarie e decorrenze**

Come già detto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con il decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in data 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", sono stati individuati i valori soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, differenziati per fascia demografica, e sono state altresì indicate le modalità operative da utilizzare per la determinazione del rapporto e la verifica del rispetto del parametro in parola. Per quanto attiene alle sopra dette fasce demografiche ed ai corrispondenti valori soglia, il Comune di Cariati rientra nella fascia demografica "comuni da 5.000 a 9.999 abitanti" di cui all'art. 3, punto g) del citato D.M. 17 marzo 2020 alla quale corrisponde un valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti pari al 26,90% (art. 4 D.M. 17 marzo 2020). Inoltre, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ed il Ministro dell'Interno, ha successivamente emanato la circolare in data 8 giugno 2020 avente ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazione, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" mediante la quale sono stati precisati alcuni aspetti metodologici sull'applicazione della normativa in parola.

Ciò detto, occorre preliminarmente verificare se l'Ente rispetta il citato parametro. Pertanto, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020 è stato determinato il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come segue:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2024		
	Popolazione al 31 dicembre	2023	7.867	e
			VALORE	
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	1.510.330,30 €	(l)
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	(a1)	1.310.887,07 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021	11.757.551,73 €	
		2022	10.252.739,37 €	
		2023	12.576.374,71 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		11.528.888,60 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	1.239.733,33 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	10.289.155,27 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)		14,68%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		26,90%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		30,90%

#### COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	1.257.452,47 €	
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	2.767.782,77 €	
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2024		25,00%
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	327.721,77 €	
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	186.302,85 €	
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	327.721,77 €	
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.638.608,84 €	
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.638.608,84 €	
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	1.638.608,84 €	

La spesa di personale è stata determinata in base alle indicazioni contenute nella citata Circolare in data 8 giugno 2020 la quale individua i macroaggregati di spesa da includere nel calcolo.

Tuttavia, come peraltro si evince dal sopra riportato prospetto, risulta opportuno includere nel suddetto calcolo anche il costo sostenuto dall'ente per il personale in comando che viene rilevato attraverso un macroaggregato di spesa non considerato nella suddetta Circolare.

Da quanto sopra descritto emerge che l'Ente rispetta il vincolo dettato dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pertanto, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, può procedere ad assunzioni anche incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva che, rapportata alle entrate correnti, non risulti superiore al valore soglia indicato nel medesimo Decreto (pari, per il Comune di Cariatì al 30,90%).

Si ritiene utile ricordare che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la presente proposta di piano del fabbisogno di personale è stata formulata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero nello specifico il Bilancio di previsione 2024-2026 e il DUP 2024 – 2026, approvati rispettivamente mediante deliberazione del Consiglio comunale in data 12/11/2024, n. 51 e mediante deliberazione del Consiglio comunale in data 12/11/2024, n. 50.

Pertanto, le previsioni di spesa di personale appostate nel Bilancio di previsione 2024-2026, in rapporto alle previsioni di entrata, determinate in base alla medesima metodologia già utilizzata per il calcolo dell'indice sopra mostrato, determinano un valore rispettoso delle prescrizioni contenute nel citato art. 4, D.M. 17 marzo 2020.

### 3.3.5 Normative e vincoli

Al paragrafo 1) della presente relazione sono stati illustrati i vincoli normativi entro cui devono muoversi gli enti locali per poter procedere ad assunzioni di personale.

Ciò premesso si dichiara inoltre che:

- come illustrato, l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 33, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza,

né di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti delle categorie;

b) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 29/09/2023 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2024-2026 di cui all'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

e) con Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del presente Documento, verrà rideterminata la dotazione organica nel rispetto del vincolo di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

f) con Deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 e il Piano della Performance 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

g) l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 9, comma 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;

h) per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160, mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 07/03/2024, n. 16, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 mentre la relativa comunicazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche è avvenuta entro i termini previsti;

i) mediante la presente proposta di deliberazione della Giunta comunale verrà approvata la modifica al P.I.A.O. e contestualmente anche il Piano occupazionale per l'anno 2024 il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024 -2026 pertanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

j) l'Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, in tema di assunzioni di personale con forme c.d. flessibili;

Da quanto precede consegue che il Comune di Cariati rispetta tutti i requisiti per poter procedere alle assunzioni di personale.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, si chiede al Revisore dei conti di esprimere il parere attestante il rispetto del principio della riduzione della spesa sancito dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n 34.

### 3.3.6 Scheda Piano assunzioni

#### FABBISOGNO PERSONALE 2024-2026

#### PROCEDURE DA AVVIARE E CONCLUDERE DA PROGRAMMA 2023 CON CONCORSO E GRAVANTI SULLE DISPONIBILITÀ 2024

VERTICALIZZAZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE									
Profilo Professionale Nuove assunzioni	Cat.	Modalità Assunzioni	Decorrenza massima assunzione	nr posti	mesi	Differenza Tabellare con Tredicesima	Oneri riflessi su differenza tabellare	Totale annuo	Note
Istruttore Direttivo Full-time e a tempo indeterminato	D1	verticalizzazione interna da categoria "C" a categoria "D"		1	T.I.	1.971,10	569,55	2.540,66	concorso interno da avviare
						1.971,10	569,55	2.540,66	

categoria	mesi	unità	costo annuo pt	oneri indiretti annui	totale annuo	unitario	unitario	unitario	
C1	5	6	11.587,80	4.076,59	15.664,39	4.828,25	1.698,58	6.526,83	Procedura conclusa e assunzioni effettuate
totale						4.828,25	1.698,58	6.526,83	
						<b>28.969,51</b>	<b>10.191,47</b>	<b>39.160,99</b>	

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024**

Profilo Professionale Nuove assunzioni	Cat.	100%	Unità	Costo unitario	Costo totale	Oneri	Totale annuo	Note
Funziario full-time a tempo indeterminato - ASSUNZIONE FINANZIATA CON FONDO SOLIDRIETA'	D1	25.146,71	2	25.146,71	50.293,43	17.693,23	67.986,65	concorso esterno - Finanziamento esterno
Funziario full-time a tempo indeterminato	D1	25.146,71	1	25.146,71	25.146,71	8.846,61	33.993,33	concorso esterno
Istruttore part-time 66,67% a tempo indeterminato	C1	23.175,61	3	15.450,41	46.351,22	16.306,36	62.657,58	concorso esterno
Operatore esperto part-time 66,67% a tempo indeterminato	B1	19.034,51	2	12.689,67	25.379,35	8.928,45	34.307,80	concorso esterno

198.945,36

	100%	30 ORE		DIFFERENZA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	UNITA'	COSTO TOTALE
C1 + 3 ORE	23.175,61	19.312,24	21.245,08	1.932,85	679,98	2.612,82	9	23.515,39
C1 + 5 ORE	23.175,61	19.312,24	22.531,33	3.219,09	1.132,48	4.351,57	4	17.406,27

	100%	30 ORE		DIFFERENZA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	UNITA'	COSTO TOTALE
B1 + 3 ORE	20.620,72	17.183,25	18.903,01	1.719,77	605,01	2.324,78	5	11.623,91
<b>TOTALE</b>								<b>52.545,58</b>

limite spesa (resti assunzionali d.m. 17.03.2020)	534.003,99
utilizzo somme da resti (compresi le residue procedure 2023)	347.701,14
resti da utilizzare per l'anno 2024	186.302,85
<b>FINANZIAMENTI ESTERNI PER ASSUNZIONI</b>	<b>107.147,64</b>
<b>totale risorse per programmazione 2024</b>	<b>293.450,49</b>
<b>PROGRAMMAZIONE 2024</b>	<b>198.945,36</b>
<b>AUMENTO ORE</b>	<b>52.545,58</b>
verticalizzazione prog 2023	2.540,66
assunzioni vigili tempo determinato	39.160,99
assunzione personale 110	257,91
<b>totale destinazioni</b>	<b>293.450,48</b>
differenza residua	0,00

**CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024**

**NESSUNA CESSAZIONE PREVISTA A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024**

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025**

Profilo Professionale Nuove assunzioni	Cat.	100%	Unità	Costo unitario	Costo totale	Oneri	Totale annuo	Note
Funziario full-time a tempo indeterminato - ASSUNZIONE FINANZIATA CON FONDO COESIONE CAPCOE	D1	25.146,71	1	25.146,71	18.860,03	6.634,96	25.494,99	concorso esterno RIPAM Specialista Tecnico/B.6.CAL Finanziamento esterno con decorrenza 1 aprile 2025

**CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025**

**N.1 dipendente "Operatore Esperto – ex cat. B" con decorrenza 01/02/2025**

Profilo Professionale Cessazione	Cat.	100%	Unità	Costo unitario	Costo totale	Oneri	Totale annuo	Note
Operatore esperto full time a tempo indeterminato	B1	19.034,51	1	20.620,72	20.620,72	7.254,37	27.875,09	Pensionamento

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026**

**NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026**

**CESSAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026**

**NESSUNA CESSAZIONE PREVISTA A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026**

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024**

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONE VIGILI PT A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON I PROVENTI CDS PER L'ANNUALITA' 2024**

categoria	mesi	unità	costo annuo pt	oneri indiretti annui	totale annuo	unitario	unitario	unitario	
C1	5	6	11.587,8 0	4.076,59	15.664,39	4.828,25	1.698,58	6.526,83	procedura CONCLUSA
totale						4.828,25	1.698,58	6.526,83	
						<b>28.969,51</b>	<b>10.191,47</b>	<b>39.160,99</b>	

Profilo Professionale Nuove assunzioni	Cat.	Modalità Assunzione	Decorrenza assunzione	nr posti	Differenza Tabellare	Oneri riflessi	Totale annuo
EQ AREA TECNICA	D1	SELEZIONE 110	28/12/2024	1	190,79	67,12	257,91
		totale			<b>190,79</b>	<b>67,12</b>	<b>257,91</b>

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2025**

NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA A TEMPO DETERMINATO ANNO 2025

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2026**

NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA A TEMPO DETERMINATO ANNO 2026



# COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

**Area Finanziaria**

*Al Revisore dei Conti*

*Dott. Guglielmo Converso*

*conversoguglielmo@pec.it*

**OGGETTO:** Attestazione sulla modifica alla sottosezione 3.3 del PIAO 2024-2026, e Certificazione sulla sostenibilità finanziaria e sul mantenimento equilibrio pluriennale del bilancio.

Con la presente,

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 15/04/2024 avente ad oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2024-2026";

richiamato il parere dell'Organo di Revisione "verbale del 09/04/2024", acquisito al prot. n. 0009525 in data 10/04/2024, rilasciato sulla proposta di Deliberazione sopra richiamata in merito alla sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

vista la proposta di Deliberazione trasmessa in data 03/10/2024 prot. n. 0025304, avente ad oggetto: "Modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2024-2026";

il sottoscritto Responsabile Area Finanziaria, nominato con Decreto Sindacale n. 35 del 28/12/2023;

## ATTESTA

Che con la proposta di Deliberazione di modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, sopra richiamata, non si generano nuovi e aggiuntivi oneri per il Bilancio dell'Ente rispetto a quanto era stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 15/04/2024 avente ad oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2024-2026".

## CERTIFICA

Che con la proposta di Deliberazione di modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, sopra richiamata, non viene intaccato il mantenimento degli equilibri pluriennali del bilancio, in quanto, come sopra attestato, non si generano nuovi e aggiuntivi oneri per il Bilancio dell'Ente rispetto a quanto era stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 15/04/2024 avente ad oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2024-2026". La programmazione delle assunzioni risulta sostenibile come dimostrato anche dalle tabelle di calcolo dei parametri per la definizione delle capacità assunzionali (D.M. 17 marzo 2020, in attuazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34), ed inoltre l'Ente rispetta tutti i parametri previsti dalla vigente normativa in merito alle assunzioni di personale.

Il sottoscritto resta a disposizione della S.V. per qualsiasi chiarimento.

In attesa si porgono Cordiali saluti.

**Il Responsabile Area Finanziaria**

Dott. Bruno MORISE GUARASCIO

# COMUNE DI CARIATI

## Organo di Revisione Economico-finanziaria

### Verbale n. 12 del 05/12/2024

L'Organo di revisione dr. Guglielmo Converso in data 05 dicembre 2024 ha esaminato la documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere il parere in relazione alla proposta di deliberazione trasmessa in data 03.10.2024 prot. N. 25304 avente ad oggetto: "*Modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024/2026.*

*Richiamato l'art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, secondo cui "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... , di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012 n.190", che il medesimo articolo 6 al comma 7 stabilisce che " in caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ... ";*

#### *Visto*

- la deliberazione di C.C. n. 20 del 16/05/2024, è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 50 del 12/11/2024 relativa alla approvazione del C.C. del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del C.C. n. 51 del 12/11/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;
- la deliberazione di G.C. n. 163 del 15/11/2024, che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024- 2026;
- che il Comune di Cariati, alla data del 31 dicembre 2023 (anno immediatamente precedente il primo del triennio in oggetto) ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 42;

*Tenuto conto che il D.P.R. 24/06/2022 n.81, ha approvato il Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevedendo, per gli enti con meno di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):*

1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui agli artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis D.Lgs. 30/03/2001, n.165;
3. Piano della performance, nei limiti previsti per gli enti con meno di 50 dipendenti, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui agli artt. 1 e 60 L. 6/11/2012, n. 190;
5. Piano organizzativo del lavoro agile, nei limiti previsti per gli enti con meno di 50 dipendenti, di cui all'art. 14, L. 7 /08/2015, n. 124;
6. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48 D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;

#### *Considerato*

- nell'ambito delle misure contemplate dall'art. 19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., l'8 ottobre 2024 è riportato espressamente che al comune di Cariatì è stata assegnata n. 1 unità di personale con il Profilo/Codice Concorso di Specialista Tecnico/B.6.CAL, per un totale complessivo di nn. 1 unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione e che gli oneri diretti e riflessi corrispondenti alle assegnazioni di personale in argomento saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 final del 12 settembre 2024;
- che le assunzioni di cui sopra sono da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i. e che risultano integralmente eterofinanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie nn. 20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022;
- che, pertanto, si rende necessario modificare il PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione G.C. n. 163/2024, nella parte relativa alla Sezione 3.3: “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO);

#### *Tenuto conto*

- del D.M. n.132/2022 che stabilisce:

a) all'art. 7, c. 1, che “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

b) all'art. 8, c. 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

- del D.Lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e succ. modd. e integr.;

-del D.Lgs. n.150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-della L. 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;

- del D.Lgs. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

- delle Linee guida del 30 novembre 2021 e ss.mm. del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e L. 197/2022 art. 1 c. 306;

#### *Tutto ciò rilevato e considerato*

che, a seguito della approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 con la sopracitata deliberazione C.C. n. 20 del 16.05.2024 e sul quale il precedente Revisore ha rilasciato parere in data 04.04.2024, l'Ente ritiene di dover modificare il PIAO 2024/2026 nella parte



relativa alla Sezione 3.3. Sezione: “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO);

*Visto*

- il parere tecnico dei Responsabili dei servizi del 02.12.2024;
- il parere contabile del Responsabile finanziario del 02.12.2024

*Esaminato il prospetto di calcolo spese di personale ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, contenuto nella proposta in oggetto nonché l’attestazione del Responsabile finanziario di “Determinazione del limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell’interno 17 marzo 2020. Anno 2024”;*

*Preso atto*

- che i dati riportati sono stati rideterminati con quelli risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2023;
- che dai nuovi dati emerge che l’Ente rispetta il vincolo dettato dall’art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pertanto, ai sensi dell’art. 4, D.M. 17 marzo 2020, può procedere ad assunzioni anche incrementando la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva che, rapportata alle entrate correnti, non risulta superiore al valore soglia indicato nel medesimo Decreto (pari, per il Comune di Cariatì al 30,90%).

*Rilevato*

che il limite di spesa di personale per l’anno 2024 è determinato in € 1.638.608,84, tenuto conto anche delle percentuali massime annuali di incremento della spesa per gli anni 2020/2024 rispetto alla spesa sostenuta nel 2018 stabilite dall’art. 5 del DM17.03.2020 per la fase transitoria 2020-2024: tale limite ha la finalità di rendere graduale e ridurre la dinamica della crescita della spesa di personale dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia fissato dalla Tabella 1, prevedendo valori percentuali incrementali individuati dalla Tabella 2 dell’art.5 dello stesso D.M.;

*Visto*

- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell’ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica espressi in data 02/12/2024 dai Responsabili dei servizi, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e contenuti nella proposta di deliberazione per la G.C.;
- l’attestazione del Responsabile servizi finanziari di “Determinazione del limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell’interno 17 marzo 2020. Anno 2024/2026”;

*Tenuto conto* di quanto sopra osservato e rilevato e che la proposta in oggetto non incrementa la spesa di personale in quanto la nuova ipotesi assunzionale è interamente eterofinanziata e che infine permane la necessità che nel corso dell'attuazione del Piano venga effettuato una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spesa di personale con l'adozione, ove necessario, dei correttivi derivanti da eventuali modifiche normative in materia e dai vincoli di bilancio al fine di garantire l'efficienza organizzativa in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente;

*Esprime*

parere favorevole sulla proposta in oggetto di “*Modifica sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei fabbisogni di Personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024/2026*”.

**Il Revisore Unico**  
**dr. Guglielmo Converso**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "COMUNE DI CASTROVILLANO", "CONSIGLIO COMUNALE", "REVISORE UNICO", "GUGLIELMO CONVERSO", "P. VIA S. ANTONIO 10", "06010 CASTROVILLANO (VT)", "C.A.P. 06010".

**COMUNE DI CARIATI**  
PROVINCIA DI COSENZA

PARERI TECNICO E CONTABILE ART. 49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON DECRETO  
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

- **OGGETTO: Modifica sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 - 2024 - 2026**

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE  
CARIATI, LI 02.12.2024




Il Dirigente  
**COMUNE DI CARIATI**  
**(Prov. di COSENZA)**  
**AREA SEGRETARIA AFF. GENERALI**  
**IL RESPONSABILE**  
**(Cataldo RUSSO)**

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE  
CARIATI, li 02.12.2024

Il Dirigente

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME  
SEGUE.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa ALOISIO TERESA



00000000000000

Il sottoscritto Responsabile l'Area Segreteria, VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267,

\*\*\*

E' STATA

-Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.  
citato;

-Pubblicata in data 06 DIC. 2024, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs. n.  
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,  
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

-Partecipata ai capigruppo consiliari a mezzo Pec

del 06 DIC. 2024 (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).

CARIATI, li 06 DIC. 2024

Il Resp. Proc.to



IL RESPONSABILE AREA  
Cataldo Russo

